



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

COMUNICAZIONE, AL CONSIGLIO COMUNALE, DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DELLA NOMINA DEL VICESINDACO, A NORMA DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	Nr. Progr.	18
	Data	21/06/2024
	Seduta Nr.	4

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2024 alle ore 19:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	OTTONI RENATO	S		
CARBONI LARA	S	COMINOTTI ILENIA	S		
QUARENGHI ANNA CATERINA	S	BOSONI GIAN CARLA	S		
DEPIETRI SABRINA	S	VIGHI ALESSANDRO	S		
SANFELICI MATTEO	S	BIA DORIS	S		
<i>TOTALE Presenti: 10</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>			

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

OGGETTO:
COMUNICAZIONE, AL CONSIGLIO COMUNALE, DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DELLA NOMINA DEL VICESINDACO, A NORMA DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

PREMESSO:

- che, nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Gussola;

- che, a seguito della proclamazione degli eletti effettuata, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i., dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune in data 10 giugno 2024, è risultato eletto, alla carica di Sindaco del Comune di Gussola, il sig. Stefano Belli Franzini;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 46, comma 2, del T.U.E.L., a norma del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- l'art. 47 del T.U.E.L., disciplinante la composizione della giunta;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che dispone: "*1. La giunta collabora con il sindaco [...] nel governo del comune [...] ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.*

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...] o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco [...] nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.";

- l'art. 53, comma 2, del T.U.E.L., a norma del quale il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

- l'art. 64 del T.U.E.L., a tenore del quale: "*1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale [...].*

2. Qualora un consigliere comunale [...] assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. *Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco [...], non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune [...]*”;

RICHIAMATI, inoltre, in tema di riduzione del numero degli assessori comunali:

- il comma 185 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.”, come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, lett. a) e b), del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, il quale, dopo aver disposto la riduzione da dodici a nove dei consiglieri comunali assegnati, con esclusione del sindaco, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, aveva fissato a tre il numero massimo degli assessori nominabili nei comuni aventi detta consistenza demografica, stabilendo che “*Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. [...] Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune [...] sono computati, rispettivamente, il Sindaco [...]*”;

- l'art. 16, comma 17, lett. a), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale recita: “*per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due*”;

VISTE:

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*.”;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*.”;

- le disposizioni racchiuse al Capo II, rubricato “*Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità*”, del Titolo III della Parte Prima del T.U.E.L.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.”;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 12 aprile 2022, n. 35, recante “*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico*.”;

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della*

popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

VISTO lo “*Statuto comunale*”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 26 (*Composizione della Giunta*) e l'art. 27 (*Elezione del Sindaco e nomina della Giunta*) dello “*Statuto comunale*”;

VISTO il “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*”, approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

PRESO ATTO del decreto n. 2/2024 del 21/06/2024 (Prot. n. 4100/2024) - che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - con il quale il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta comunale e, tra questi, il Vicesindaco, come di seguito indicati:

Carica	Nominativo	Deleghe
Assessore	Lara CARBONI (Consigliera comunale)	Programma - Eventi istituzionali - Comunicazione - Digitalizzazione - Rapporto con le Istituzioni
Assessore	Anna Caterina QUARENGHI (Consigliera comunale)	Sociale - Associazionismo - Ambiente - Territorio
Vicesindaco	Lara CARBONI (Consigliera comunale)	

ACCERTATO che i componenti dell'esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e non sono “*coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del sindaco*” (conformemente alle prescrizioni recate dall'art. 64, comma 4, del T.U.E.L.);

CONSIDERATO che, trattandosi di mero atto di comunicazione all'organo consiliare, non si rende necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tanto premesso e richiamato,

PRENDE ATTO

1) che la Giunta comunale di Gussola è così composta:

Carica	Nominativo	Deleghe
Sindaco	Stefano BELLI FRANZINI	
Vicesindaco	Lara CARBONI (Consigliera comunale)	
Assessore	Lara CARBONI (Consigliera comunale)	Programma - Eventi istituzionali - Comunicazione - Digitalizzazione - Rapporto con le Istituzioni
Assessore	Anna Caterina QUARENGHI (Consigliera comunale)	Sociale - Associazionismo - Ambiente - Territorio

2) che il Sindaco ha riservato a sé tutte le materie non delegate in virtù del citato decreto n. 2/2024 del 21/06/2024 (Prot. n. 4100/2024);

3) che all'Assessore Lara CARBONI è stata conferita la carica di Vicesindaco.-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 21/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **27/06/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 27/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 27/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **07/07/2024**

Data 07/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA



COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196

Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 - E-mail: comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it

P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it

Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it

Allegato al verbale di C.C. n. 18 del 21/06/2024

IL SINDACO

Stefano Belli Franzini

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott.ssa Sabina Candela



COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196

Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 - E-mail: comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it

P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it

Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it

Prot. n. 4100/2024
Classificazione: Titolo I - Classe 6
Fascicolo n.: 5/2024

Gussola, lì 21 giugno 2024

DECRETO N. 2/2024 DEL 21/06/2024.

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO.

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 8 e 9 giugno 2024, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola;

VISTO il verbale, in data 10 giugno 2024, delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei nove Consiglieri Comunali del Comune di Gussola;

DATO ATTO che, alla carica di Sindaco, è risultato eletto il sottoscritto Stefano Belli Franzini;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rubricato "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rubricato "*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*";

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*”;

- la Legge 12 aprile 2022, n. 35, recante “*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*”;

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

RICHIAMATI, in particolare:

- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 215/2012, a norma del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta comunale, tra i quali il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- l’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi 1 e 2, prevede che la giunta comunale sia composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità. Lo statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;

- l’art. 2, commi 184 e 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*”, e successive modificazioni, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali;

- l’art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*”, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sempre in tema di riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, come modificato dall’art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in virtù del quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

VISTO lo “*Statuto comunale*”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;

RICHIAMATI, in particolare, l’art. 26 (*Composizione della Giunta*) e l’art. 27 (*Elezione del Sindaco e nomina della Giunta*) dello Statuto comunale;

DATO ATTO:

- che, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non si applica la previsione di cui all'art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, a norma del quale *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico."*;

- che, comunque, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo statuto comunale stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

- che, inoltre, come affermato dal già citato art. 46, comma 2, del T.U.E.L., il sindaco nomina i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

- che, a norma dell'art. 48, comma 2, del T.U.E.L., la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

- che, a norma dell'art. 53, comma 2, del T.U.E.L., il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

RITENUTO di nominare i componenti la Giunta Comunale, tra i quali il Vicesindaco;

RITENUTO opportuno usufruire anche della collaborazione dei Consiglieri di maggioranza eletti, a supporto dell'azione del Sindaco e della Giunta e con funzioni meramente propositive e di consulenza, con espresso divieto di partecipare alle sedute di Giunta, di firmare atti del Sindaco, di assumere atti a rilevanza esterna, di esercitare funzioni amministrative di governo dell'ente e di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

DATO ATTO che, comunque, le decisioni della Giunta Comunale dovranno essere improntate al principio della collegialità nelle scelte;

PRESO ATTO delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono la nomina ad assessore;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale delle persone da nominare;

DECRETA

DI NOMINARE alla carica di Assessore del Comune di Gussola per il quinquennio 2024/2029 le Signore:

- **Lara CARBONI**, Consigliera Comunale;
- **Anna Caterina QUARENGHI**, Consigliera Comunale;

DECRETA

DI NOMINARE Vicesindaco del Comune di Gussola l'Assessore **Lara CARBONI**;

DECRETA

DI ATTRIBUIRE le deleghe assessorili nelle seguenti materie:

- **VICESINDACO - ASSESSORE Lara CARBONI:** Programma - Eventi istituzionali - Comunicazione - Digitalizzazione - Rapporto con le Istituzioni;
- **ASSESSORE Anna Caterina QUARENGHI:** Sociale - Associazionismo - Ambiente - Territorio;

DÀ ATTO

DI MANTENERE in capo all'esclusiva competenza del Sindaco tutte le materie non delegate;

DÀ ATTO

che, nei confronti delle sunnominate, non sussistono motivi di ineleggibilità, di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

DI AVVALERSI della collaborazione, nei seguenti settori amministrativi, dei Signori:

- **Doris BIA - Consigliera:** Scuola - Attrattività - Cultura - Sviluppo sostenibile;
- **Gian Carla BOSONI - Consigliera:** Sociale - Promozione del territorio;
- **Ilenia COMINOTTI - Consigliera:** Promozione della salute - Sport - Scuola - Cultura;
- **Sabrina DEPIETRI - Consigliera:** Eventi - Promozione del territorio - Attrattività - Sport - Ambiente - Bilancio;
- **Renato OTTONI - Consigliere:** Patrimonio - Territorio - Protezione civile - Logistica;
- **Matteo SANFELICI - Consigliere:** Sport - Digitalizzazione - Eventi - Territorio;
- **Alessandro VIGHI - Consigliere:** Transizione ecologica - Politiche energetiche - Sviluppo sostenibile;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;
- che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Gussola, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

IL SINDACO
Stefano Belli Franzini


